

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Direz. Gener. Valutazione Impatti Ambientali
va@pec.mite.gov.it

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, amb.sva@regione.sardegna.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

All'ARPAS
Dipartimento di Oristano
dipartimento.or@pec.arpa.sardegna.it

Ai Sindaci dei Comuni di Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Zeddiani, Siamaggiore e Solarussa
protocollo.seneghe@legalmail.it, protocollo.narbolia@pec.comunas.it,
protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it,
protocollo@pec.comune.zeddiani.or.it,
protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it,
protocollo@pec.comune.solarussa.or.it

Alla c.a. **Responsabile del procedimento Dott.ssa Barbara Mulattieri**

OGGETTO: Osservazioni al progetto per l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di energia da fonte eolica, denominato "Impianto eolico nei Comuni di Seneghe e Narbolia - Potenza massima in immissione di 75 MW comprensiva di sistema di accumulo integrato da 15,60 MW" da localizzarsi nel territorio dei comuni di Seneghe (OR), Narbolia (OR), con il relativo "approntamento delle opere e infrastrutture accessorie indispensabili a garantire un ottimale funzionamento e la gestione dell'impianto" che interesseranno i comuni di San Vero Milis (OR), Zeddiani (OR), Siamaggiore (OR) e Solarussa (OR).

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 10102

Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.

La società **Sorgenia Renewables S.r.l** ha dato avvio in data **14/07/2023** ad un procedimento di VIA presso il Ministero della transizione ecologica (MiTE), relativo al Parco eolico di cui in oggetto da realizzarsi in agro dei comuni di Seneghe (OR) e Narbolia (OR), interessando inoltre i comuni di San Vero Milis (OR), Zeddiani (OR), Siamaggiore (OR) e Solarussa (OR) relativamente

all'approntamento di opere e infrastrutture accessorie . Attualmente il procedimento pubblicato in data 09/08/2023 è in fase di istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC.

Il sottoscritto **VARGIU Giorgio**,

in qualità di Presidente e di Legale

Rappresentante dell'associazione dei Consumatori **ADICONSUM Sardegna**, con sede legale in Cagliari Via Ancona n. 1 - Cap 09125 - cf. 92116540920, sede operativa in Oristano (prov. Or), CAP 09170, Piazza Roma pal. SOTICO piano 1°, tel. 0783.73945, fax 0783.090224, e-mail sardegna@adiconsum.it, PEC adiconsumsardegna@legalmail.it, presenta il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSA

L'impianto eolico, denominato "*Impianto eolico on-shore nei Comuni di Seneghe (OR) e Narbolia (OR)*", è costituito da 9 aerogeneratori con potenza massima di immissione pari a 75 MW e da una stazione di accumulo da 15,6 MW.

Ciascun aerogeneratore ha un diametro massimo del rotore di 170 m e altezza al mozzo massima di 125 m. La potenza unitaria nominale massima prevista per ogni aerogeneratore è di 6,6 MW.

Il parco eolico avrà pertanto una potenza nominale complessiva massima di 59,4 MW e verrà integrato con un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da 15,6 MW, per una potenza in immissione massima pari a 75 MW, coincidente con la potenza elettrica in immissione stabilita dal preventivo di connessione rilasciato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna) con Codice pratica MYTERNA 202202968.

E' previsto inoltre l'approntamento delle opere e infrastrutture accessorie indispensabili a garantire un ottimale funzionamento e gestione della centrale (viabilità e piazzole di servizio, distribuzione elettrica di impianto, cabina di sezionamento, area destinata all'installazione ed esercizio del BESS, Sottostazione elettrica di utenza 30/220 kV condivisa tra più produttori, opere per la successiva immissione dell'energia prodotta alla Rete di Trasmissione Nazionale).

Le opere da realizzare per il funzionamento dell'impianto eolico denominato "Impianto eolico on-shore nei Comuni di Seneghe (OR) e Narbolia (OR)", elencate dalla società proponente sono le seguenti:

- adeguamento della viabilità principale di accesso al sito del parco eolico
- allestimento della viabilità di cantiere dell'impianto attraverso il locale adeguamento della viabilità esistente o creazione di nuovi tratti di viabilità
- approntamento delle piazzole di cantiere
- realizzazione delle opere in cemento armato di fondazione delle torri di sostegno
- realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali
- installazione degli aerogeneratori
- cabina di sezionamento
- area destinata all'installazione ed esercizio del BESS
- sottostazione elettrica di utenza 30/220 kV condivisa tra più produttori
- opere per la successiva immissione dell'energia prodotta alla Rete di Trasmissione Nazionale) che interessano anche i Comuni di San Vero Milis (OR), Zeddiani (OR), Siamaggiore (OR) e Solarussa (OR).

L'istruttoria risulta avviata presso il Servizio Valutazione Impatti della Ministero della Transizione Ecologica in data 14/07/2023 e la pratica è attualmente in fase di Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC. Conseguentemente i sottoscritti, presa visione della documentazione depositata per la partecipazione del pubblico al procedimento, inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

A) Fabbisogno energetico della Sardegna ed energia esportabile

Risulta prioritario analizzare in questa sede, l'inserimento dell'impianto eolico oggetto di queste osservazioni, nel contesto territoriale della Sardegna facendo riferimento agli aspetti ambientali e alle problematiche tecniche, queste ultime conseguenti al sistema di accumulo e di trasmissione dell'energia elettrica.

Una visione complessiva del contesto energetico in cui l'impianto va ad inserirsi è consentita dall'analisi dei dati inerenti gli impianti di generazione elettrica, desunti dalla relazione TERNA sul consuntivo di produzione di energia elettrica in Sardegna dell'anno 2021:

- Potenza efficiente lorda installata: MW 4.725
- Energia lorda prodotta: GWh 12.506
- Energia richiesta in Sardegna: GWh 9.214 (con un esubero del 25,8%)
- Impianti eolici: n. 600
- Potenza lorda impianti eolici: MW 1.094
- Produzione lorda impianti eolici: GWh 1.749

Se si sommano a tali produzioni quelle derivanti dagli impianti di generazione elettrica da eolico e fotovoltaico in Sardegna oggetto di correnti procedure di VIA, ne consegue un incremento di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2021), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi superiore al 25%.

A titolo esemplificativo si ricorda infatti che nel solo eolico di grandi dimensioni sono stati presentati a VIA i sottoelencati progetti per impianti eolici onshore:

- Impianto Eolico "Samassi-Serrenti: potenza di 66 MW – n. 11 aerogeneratori da 6 MW/cad
- Impianto eolico "Mattesua" – Nulvi e Tergu (SS): potenza 48 MW – n. 8 aerogeneratori da 6 MW cad;
- Impianto eolico Portotorres: potenza 92 MW – n. 14 aerogeneratori da 6,6 MW cad;
- Impianto eolico "Nule Benetutti": potenza 62,7 MW n. 11 aerogeneratori da 5,7 MW/cad
- Parco eolico Abbila (Ulassai e Perdasdefogu - NU): potenza 44,8 MW - n. 8 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- Parco Eolico "Sunì, Sagama, Scano di Montiferro (OR), Sindia e Macomer (NU)" (verifica amministrativa): potenza di 31 MW – n. 5 aerogeneratori da 6,2 MW/cad
- Impianto eolico "Sa Costa", Bonorva, Ittireddu, Mores (SS) (VIA PNRR-PNIEC): potenza 124 MW – n. 22 aerogeneratori da 6 MW/cad
- Parco Eolico "Sindia": potenza di 78 MW – n. 13 aerogeneratori da 6 MW/cad

Inoltre le coste della Sardegna sono attualmente interessate da ben 19 progetti (10 impianti a sud, 4 a Nordest, 4 nella costa occidentale e 1 al centro del mar Tirreno) per la realizzazione di impianti eolici offshore. In totale si arriverebbe alla installazione di 994 aerogeneratori offshore per una potenza complessiva di 15.990 MW!

Come detto precedentemente all'esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MITE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell'Ass.to Reg.le all'Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 72 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (4.016 MW) e 167 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza di circa 4.984 MW.

Mentre le richieste di connessione alla rete elettrica presentate a TERNA sono ancora più corpose: 21,01 GW solare; 15,07 GW eolico onshore; 20,00 GW eolico offshore (dati aggiornati a 30 giugno 2023)¹.




Figura 1 - TERNA, Richieste di allaccio di impianti FER al 30/6/2023

Come si vede dalla figura 1) circa un decimo delle richieste di allaccio per impianti eolici riguarda la provincia del Oristano, la meno estesa delle province sarde.

Nell'ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe in Sardegna una nuova potenza disponibile da FER di 56 GW, capace di produrre circa 100 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l'isola di poco superiore ai 9 TWh/anno, undici volte tanto! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malconca rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link, peraltro, ancora in fase embrionale.

¹ <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/econnexion>

Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l'uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso il manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l'eolico), per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.

Una quantità di energia tecnicamente non utilizzabile.

La Sardegna, infatti, è carente per quanto concerne gli impianti di conservazione dell'energia prodotta, risulta operativo solo 1 impianto ad Assemini di limitata capacità (40 MW) e altri 2 non ancora realizzati rispettivamente da 122 MW e 140 MW, oltre all'impianto di pompaggio del Taloro di 240 MW.

Se come previsto, dovesse essere realizzato il Thyrrenian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1.000 MW, insieme all'ammodernamento e potenziamento del SA.CO.I. 3, il collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, e al SA.PE.I., collegamento già esistente con portata 1.000 MW, la Sardegna potrebbe avere collegamenti per una portata complessiva di 2.400 MW di potenza.

Si osserva che

Considerato che la potenza istantanea mediamente richiesta dalle utenze sarde é inferiore ai 1.000 MW (con punte di 1.400 in casi del tutto eccezionali), e che la potenza esportabile e/o accumulabile non raggiunge i 3.000 MW, appare abbastanza chiaro che, nel caso in cui venissero approvati e realizzati tutti gli impianti attualmente a VIA (intorno ai 25.000 MW) la Sardegna si ritroverebbe con un esubero di potenza di circa 20.000 MW.

Se invece dovessimo assumere come dato le 718 richieste di connessione presentate a TERNA per una potenza complessiva di 56,8 M, l'esubero sarebbe di oltre di oltre 50.000 MW!

Una quantità di energia che sarebbe sprecata, in quanto non utilizzabile in Sardegna, tantomeno essere trasferita ad altre regioni e non potrà essere conservata.


Questo singolo dato dovrebbe essere sufficiente a dimostrare come progetti come il “Parco eolico dei comuni di Seneghe e Narbolia” non sono utili a risolvere i problemi energetici né tantomeno quelli economici e ambientali del territorio su cui anzi incidono negativamente, ma

costituiscono una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell’ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.

B) Nuovi impianti FER per l'uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l’uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso il manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l’eolico), per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.

Le fluttuazioni delle FER obbligano ai fini della stabilità del sistema elettrico ad un incremento produttivo le centrali



termoelettriche esistenti ed in particolare l’incostante intensità eolica induce nella rete oscillazioni di frequenza fuori i parametri di legge e quindi non sostenibili per la rete stessa. A tale instabilità in assenza di storages si può sopperire solo con il ricorso a quelle CTE che si intenderebbe sostituire. Un corto circuito che si manifesta nel frequente ripetersi dell’overgeneration, fino a determinare fenomeni di inversione di potenza. L’incremento non programmato e non strutturato degli impianti da FER dilaterà i tempi per l’uscita dal fossile, incrementando il consumo dello stesso! La Sardegna appare dunque destinata ad una crescita esponenziale del surplus energetico (nel 2021 già, come detto, al + 26%, mentre nel 2020 era del 37%) per l’ampia disponibilità di FER e l’incontrollato moltiplicarsi degli impianti.

L’attuale rete di trasmissione strutturata su tre ex poli industriali (Porto Torres, Sulcis, Cagliari) lungo una direttrice N-S, risulta incompatibile con una generazione da FER, che avrebbe necessità di una rete interconnessa e magliata, con nodi di conferimento prossimi ai consumi. In assenza di una logica di programmazione e pianificazione il moltiplicarsi dei megaimpianti da rinnovabili, se soddisfa gli interessi della speculazione, non potrà che rendere ancor più precarie le condizioni di funzionamento della rete di trasmissione.

Per tale motivo appaiono destinati ad essere vanificati gli obiettivi del PNIEC sul contenimento delle emissioni di CO₂. Non a caso le recenti Direttive europee sollecitano l'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio, sollecitano l'autoconsumo e disegnano modelli di energy community. In particolare, il documento sul **Green New Deal della Commissione europea** (dicembre 2019) e la **Direttiva (UE) 2018/2001** sulla "Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" fanno specifico riferimento a **produzioni e consumi energetici di tipo distrettuale e detta specifici indirizzi normativi sulle Comunità energetiche (CER) e sull'autoconsumo collettivo (AC), scenari alternativi a quelli delle concentrazioni produttive in poli industriali.** Esplicito ed insistito è a tal fine il sistematico richiamo all'obbligo di dotarsi di adeguati sistemi di storages (accumuli, produzione di vettori energetici alternativi, pompaggio idroelettrico ecc.) per il superamento delle criticità imposte dalle FER.

Si osserva che

- Il progetto in esame ignora le descritte criticità, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare i profitti derivanti da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. Perseguendo una tale direttrice si favoriscono le produzioni di energia concentrate e si spingono le multinazionali ad assicurarsi i contingenti resi disponibili dalle aste, mentre si marginalizza la generazione diffusa in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola, dunque, le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea con il duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO₂ e di devastare ambiente e paesaggio.

C) Assenza di programmazione e di pianificazione

Questi numeri evidenziano in tutta la loro crudezza la totale assenza di una seria pianificazione e governance in un settore così delicato e complesso per le implicazioni di carattere ambientale sociale ed economico quale quello dell'energia. Ulteriore conferma di questo colpevole lassez faire è data da un Piano energetico regionale della Sardegna fermo al 2015 e mai aggiornato e la mancata attuazione dei contenuti della legge delega nazionale n. 53 del 22 aprile 2021 e del D.lvo 199/2021 che impongono l'individuazione dei siti idonei e non idonei.

D'altra parte, lo stesso PNIEC sollecita una pianificazione energetica basata sull'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio ed incentiva l'autoconsumo. In

ottemperanza a tale indirizzo sia il PNIEC che le recenti direttive europee del Green New Deal evidenziano la necessità di una produzione e consumo dell'energia localizzata all'interno di distretti energetici territorialmente definiti (individuati peraltro dallo stesso PEAR Sardegna) e dettano precise disposizioni normative sulla costituzione delle "Comunità energetiche".

Un quadro organico di linee programmatiche ed ineludibili dettati normativi, dunque, che appare in totale distonia se non antitetico con il proliferare aggressivo e senza regole di impianti di produzione energetica di dimensioni sempre più colossali che soddisfano gli interessi economici delle multinazionali a danno della sostenibilità degli interventi e incuranti degli impatti ambientali che ne conseguono.

La programmazione energetica in Sardegna risulta essere costituita dai seguenti atti:

- PEARS vigente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 agosto 2006; peraltro tale atto di pianificazione non risulta mai essere stato assoggettato a procedura di VAS d'obbligo
- DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 6.12.2010 avente ad Oggetto: "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"
- DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011 avente ad oggetto "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico con allegato l'Atto di indirizzo".
- DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 20.3.2012 avente ad oggetto "L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"
- DELIBERAZIONE N. 39/20 del 26.9.2013 avente ad oggetto "Piano Energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib. G.R. n. 31/43 del 20.7.2011".
- DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 5.2.2014 avente ad Oggetto: "Piano energetico ambientale regionale. Adozione e avvio della fase di consultazione."
- DELIBERAZIONE N. 5/1 del 28/01/2016 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030. È del tutto assente l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.

- Infine, con la DELIBERAZIONE N. 59/89 DEL 27.11.2020 avente ad Oggetto: “Linee di indirizzo strategico per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”, la Giunta Regionale ha deciso una revisione sostanziale del PEARS.

Da tale elenco risulta evidente la carenza di pianificazione in materia energetica della RAS e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER, motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico isolano.

Pur nell’ambito di una discutibile assenza di governance è possibile evidenziare l’incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

- *La tutela ambientale*

La Regione, in armonia con il contesto dell’Europa e dell’Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna; pertanto, gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

- *Il fabbisogno energetico elettrico*


I dati Terna al dicembre 2021 evidenziano i dati di produzione energetica esposti nel precedente paragrafo.

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente (vedasi Delibera 39.20 del 26.9.13), la Sardegna produce un esubero energetico del 25,8% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale.

Energia richiesta in Sardegna GWh 9.214,5
Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta GWh +2.375,3 (+25,8%)

Supero 1973 = +14,0

Supero 2021 = +2.375,3



Dati TERNA 2021 - produzione energia elettrica Sardegna

I tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020, poi a cascata alla Sardegna tramite il burden sharing, sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati. Ma c'è di più. Considerata l'attuale incidenza di oltre il 40% di energia elettrica da FER sui consumi effettivi e gli indirizzi del PEARS in materia di contenimento energetico e produzione diffusa, sarebbe possibile conseguire in breve termine l'obiettivo della parity green.

La Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato infatti il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 che tra gli altri obiettivi promuove l'autoconsumo istantaneo fissando nella percentuale del 50% il limite inferiore di autoconsumo istantaneo nel distretto per la pianificazione di nuove infrastrutture di generazione di energia elettrica. Viene esclusa la possibilità di realizzare impianti di produzione energetica di grandi dimensioni proprio per favorire la produzione diffusa. In sintesi, si intende porre fine in tal modo alla speculazione energetica sul suolo sardo da parte delle multinazionali ed incentivare l'autoconsumo.

Come già detto in precedenza la fonte eolica non è programmabile e quindi l'energia elettrica finisce per essere messa in rete in contemporanea con quella prodotta da quasi tutti gli altri impianti alimentati da FER (ad esclusione del solo idroelettrico). Ne consegue che la rete elettrica

risulta sovraccaricata e per stabilizzarla per lunghi periodi di tempo gli impianti eolici risultano sottoutilizzati. La conseguenza è una produzione di energia elettrica che non viene immessa in rete. La potenza nominale fornita dalla Proponente è di fatto una potenza di picco. Essa è fornita dall'impianto solo nel caso in cui gli aerogeneratori risultano essere in piena attività, ma per la caratteristica della fonte non può esserne garantita continuità e certezza. Con l'avvento delle nuove tecnologie sul mercato dovrebbe essere imposto a tale tipologia di impianti l'affiancamento di adeguati gruppi di storage, prescrizione sollecitata più volte da Direttive europee e sistematicamente disattesa in sede nazionale. Solo in tal caso potrebbe essere assicurata la potenza solo nominale dell'impianto e la continuità della fornitura.

A tale considerazione si aggiunga il fatto che ad esclusione di GSE, che tiene una contabilità degli impianti di produzione di energia da FER unicamente per gli aspetti economici, non esiste una mappa aggiornata di tutti gli impianti autorizzati con le relative localizzazioni, le caratteristiche tecniche e produttive. Una tale babele, oltre a determinare pesanti impatti paesaggistici, consumo di suolo, danni ambientali, non consente una corretta programmazione sia in termini di utilizzo dell'energia che in termini di necessità produttive. Va inoltre rilevato che nessun miglioramento si è avuto in termini di riduzione di CO₂ e di gas climalteranti o inquinanti, perché le Centrali termoelettriche continuano a produrre energia elettrica in esubero pur essendo tutte fuori norma.

La colpevole assenza di pianificazione congestiona e condiziona la stessa attività degli uffici deputati al rilascio di autorizzazioni, concessioni e Nulla Osta, una criticità che viene strumentalmente colpevolizzata dalla politica agli occhi della opinione pubblica con lo scopo di ridurre controlli e processi partecipativi. In sintesi, appare inconcepibile che una complessa fase storica come quella della transizione ad una società postindustriale a prevalente ispirazione ecologica, da attuarsi in un arco temporale relativamente contenuto, debba svolgersi all'insegna di un'anarchia liberista tesa al puro lucro.

Si osserva che

- Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle

FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.

- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri fabbisogni.
- Occorre una programmazione cogente, che non si limiti (come sinora avvenuto) a una mera dichiarazione d'intenti o una sterile elencazione di obiettivi non raggiungibili, che sia supportata da una normativa che impedisca il caotico moltiplicarsi di impianti di produzione con il conseguente duplice risultato negativo di lasciare irrisolti i problemi climatici e di devastare il territorio e larghi tratti di mare costieri.

D) Cumulabilità degli impatti

Il sito proposto per la realizzazione dell'impianto eolico è prospiciente a diversi altri siti interessati all'installazione di analoghi impianti. All'interno dell'area vasta in cui si trova il sito individuato per l'impianto proposto da **Sorgenia Renewables S.r.l. denominato "Impianto eolico nei comuni di Seneghe e Narbolia"**, sono state presentate richieste per i seguenti impianti:

- Società **ENEL GREEN POWER ITALIA SRL** - impianto eolico denominato "SINDIA" della potenza complessiva pari a 78 MW e delle relative opere di connessione alla RTN e 13 aerogeneratori da realizzarsi nel comune di Sindia (NU), Santu Lussurgiu (OR), Borore (OR), Scano di Montiferro (OR) e Macomer (NU)
- Società **WIND ENERGY SUNI SRL** - impianto eolico della potenza nominale complessiva di 31 MW - n. 5 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Suni (OR), Sagama (OR), Scano di Montiferro (OR), Sindia (NU) e Macomer (NU)
- Società **VCC SCANO SINDIA SRL** - Impianto eolico della potenza pari a 336 MW con sistema di accumulo da 49000 KW, da localizzarsi nel territorio del comune di Sindia (NU) e Scano di Montiferro (OR)

A questo bisogna aggiungere ulteriori 6 richieste di VIA per impianti fotovoltaici (per complessivi 120 MW di potenza) che dovranno sorgere nei comuni di Narbolia, San Vero Milis, Milis, Tramatzu, Solarussa, Villanova Truscheddu, Ollastra, Paulilatino e Zerfaliu e un impianto eolico offshore da ubicarsi nella costa antistante la stessa area.

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi del Parco eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell'800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso, infatti, fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra Parchi eolici disseminati su crinali e pianori alterano lo skyline. Accade così che alture come quelle del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del "paesaggio culturale identitario", ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è il parco eolico ENEL di Monte Arci.

Considerata pertanto la prossimità degli impianti si ritiene opportuno che gli impatti ambientali generati vengano esaminati cumulativamente e conseguentemente le procedure di VIA dovrebbero essere analizzate contemporaneamente.

L'entità degli interventi che riguardano l'Area Vasta è considerevole, si tratta di una barriera di pale che caratterizzerà in maniera negativa, ambiente, biodiversità e paesaggio delle regioni storiche del Montiferru e della Planargia già violentate dal devastante incendio dell'estate del 2021 con conseguenze incalcolabili legate alla rigenerazione del suolo e della sostanza organica, alla regimazione delle acque ed alla rigenerazione e conservazione delle biodiversità di flora e fauna selvatica. Una barriera così formata modificherà irreversibilmente una superficie aerea e terrestre di diversi ettari.

È necessario, pertanto, uno studio dei probabili impatti ambientali degli impianti proposti, dovuti, tra l'altro al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti negativi degli impianti.

La necessità della VIA cumulativa in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti «*effettuati valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).*

Si osserva che

- Tra gli elaborati progettuali presentati dalla Società non sono presenti tavole che prendano in esame gli effetti cumulativi sia ambientali che paesaggistici, indotti dall'estensione dell'impianto eolico in oggetto in relazione alle aree di percorrenza e attraversamento del volo dei grifoni (“*Progetto LIFE SAFEFOR VULTURES*”) che si estende dall'area del sassarese alla Planargia ed infine al Montiferru.
- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili.
- Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agro-pastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la

dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti.

E) Salvaguardia del patrimonio boschivo dal rischio incendi

Dalla "Relazione agro-pedologica" di progetto si evince che le aree individuate dal progetto sono aree con storica vocazione agro-forestale in cui si svolgono forme di allevamento estensivo che si alternano tra pascoli, seminativi e aree boscate.

Elemento di osservazione pertanto diventa la tutela e la difesa di queste aree rurali rispetto al fenomeno "incendio boschivo". Risulta infatti rilevante considerare come la presenza di impianti eolici di grossa taglia possano, in caso di incendio, interferire determinando una interdizione dei mezzi di soccorso e intervento aereo.

Gli elaborati di progetto, relativamente a tale fenomeno, non approfondiscono sulle cause direttamente collegabili alla interferenza dell'impianto con le eventuali attività di lotta agli incendi boschivi. Si precisa che in quel particolare contesto ambientale e orografico l'intervento con mezzi di soccorso aereo è l'unico strumento valido per una efficiente estinzione di possibili fenomeni di incendio boschivo.

L'eventuale inibizione o impossibilità di attivare una efficace lotta antincendio con mezzi aerei e di riflesso gli effetti che questo potrebbe causare allo stesso patrimonio ambientale e culturale non è stato verificato dalla Proponente, nonostante l'evidenza che gli aerogeneratori (alti oltre 200 mt) posizionati lungo le linee di cresta, potrebbero costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti incendi che interessano la zona e che, considerata la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei.

Non è stata quindi adeguatamente valutata per l'intera area vasta l'emergenza incendi e tutte le precauzioni utili a garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi. Fattore che costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*", il cui art. 1, Principi, sancisce che "*1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future*".

Risulta pertanto doveroso considerare che, per la stagione estiva 2023, le attività di antincendio boschivo sono state oggetto di raccomandazione da parte del Ministero competente rispetto ad un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi da essi conseguenti.

Si osserva che

- Per la realizzazione dell'impianto proposto non sono stati concretamente valutati e verificati gli eventuali impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio.
- Dalla proposta progettuale non si evince la possibilità di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e come questo fattore costituisca un ulteriore impatto negativo su un patrimonio paesaggistico costituito da boschi e pertanto tutelato dalla legge. Infatti, la stessa Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future (D.Lgs 34/2018).

F) Testimonianze monumentali e culturali nei comuni interessati

Il territorio si presenta ricco di testimonianze archeologiche e storiche. L'arco cronologico coperto va dal neolitico, attestato in particolare con le domus de janas, all'epoca storica (insediamenti, chiese). Particolarmente significativa la presenza di età nuragica.

Seneghe è meta di vari itinerari archeologici grazie all'alta densità di Nuraghi, Tombe dei Giganti e Domo de Janas presenti in zona. Tra le tombe di Giganti si distinguono quelle di "Serrelizzos" e "s'Omo de sas zanas", mentre tra i nuraghi meglio conservati troviamo quello 'a corridoio' "Narba", il quadrilobato "Zinzimureddos", il trilobato "Campu" e i monotorre "Lande e Littu".

Tra tutti questi reperti spicca la maestosa reggia quadrilobata di "Mesu Maiore". Non mancano poi reperti di epoca fenicia, come il selciato della strada da Cornus al villaggio di Serrelizzos, e di epoca romana, come la fonte termale Funtana Fraigada.

Degna di rilievo è la miniera su Enturgiu che testimonia la stia dell'industria mineraria a Seneghe, situata in un luogo impervio e abbandonato. I cartaginesi la esplorarono alla ricerca del filone di

ferro, mentre gli spagnoli eseguirono scavi e nel XVIII anche i Savoia sfruttarono i suoi giacimenti occuparsene.

In territorio di Narbolia si ritrovano ancora alcune testimonianze risalenti al periodo fenicio (Sa Muralla) ed altre numerose testimonianze nuragiche (nuraghe Tradori, Santa Reparata, Zeddiani, Zoddias, Arganzola etc...)

L'area interessata dall'impianto eolico in oggetto è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni di grande valore storico e paesaggistico comprese le aree storiche urbanizzate. All'interno dell'area più critica, quella di massima attenzione, sono ubicate diverse decine di beni di interesse culturale.

L'impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica fin dalla preistoria grazie anche alla importante vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all'insediamento umano.

Va evidenziato che la Relazione archeologica allegata al progetto si sofferma esclusivamente sugli aspetti inerenti il rischio archeologico, ovvero il rischio di rinvenimento di reperti nel corso delle opere di allestimento delle torri eoliche e delle infrastrutture a corredo (strade, piazzole ecc.)

Ciò che invece si ritiene rilevante e da dover prendere in esame è il contesto territoriale nel quale le testimonianze antiche sono collocate e il loro intimo connubio con le morfologie ambientali che risulterebbero stravolte dalla presenza delle torri, visibili peraltro per il loro gigantismo a distanze rilevanti. In altri termini quello che viene ignorato è il rapporto opera-contesto che risulta in tutta evidenza incongruo al di là del rispetto o meno delle distanze e della esiguità della zona buffer che pur nei limiti normativi denuncia nelle evidenze cartografiche intuitive

Si osserva che

- La presenza di testimonianze monumentali della storia e della preistoria sarda per la loro intima connessione con gli aspetti ambientali e la morfologia del territorio appare incompatibile con la presenza delle torri eoliche.

G) Impatto paesaggistico

Si evidenzia in primo luogo che l'impianto è ubicato a una distanza di 1,6 km dal borgo di Nerbolia e a 3 Km dal borgo di Seneghe.

Si tratta di due borghi che hanno speso molte risorse per conservare i tratti caratteristici dei paesi del Sinis – Montiferru raggiungendo ottimi risultati.

Il centro agricolo di Seneghe, inserito tra i borghi autentici di Italia, conserva un suggestivo centro storico e un ricco patrimonio archeologico, all'interno di un paesaggio inestimabile, meta di escursioni e ricoperto un'immensa quantità di olivi (65 mila alberi in 200 ettari), oltrechè di boschi di lecci e sughere.

L'importante borgo di Narbolia è caratterizzato da un'architettura influenzata dall'arte catalana ancora visibile grazie ai particolari scolpiti delle finestre e dei portali ad arco.

L'impianto industriale verrebbe ubicato in prossimità di un paesaggio incantevole, caratterizzato da estese valli e colline, meta ideale per quanti scelgono di entrare in contatto con le tradizioni più antiche del territorio sardo.

È utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Risulta anche opportuno fare riferimento ai fondamenti metodologici contenuti nell'art. 1 del DPCM del 12 dicembre 2005 e da porsi a base della verifica di compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare, in forza dell'art. 146, comma 3 del Codice dei BBCC. Due gli imprescindibili assiomi:

- il primo è quello della necessità di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva preliminare di tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi;
- il secondo è l'obbligo di attuare nuove politiche di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da

volano per lo sviluppo socioeconomico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

Come vedremo nel corso di tutte le presenti Osservazioni il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale che sotto il profilo attuativo tali principi.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più prossimo all'area del Parco eolico. Una disanima decisamente insufficiente per delineare nell'area vasta uno dei contesti paesaggistici di "valore storico" dell'isola, non solo per gli aspetti naturalistici.

Si ricorda comunque che nell'area sono presenti vaste aree occupate da macchia mediterranea, con prevalenza di quercia da sughero, leccio e roverella.

Se è pur vero che nell'areale strettamente connesso ai settori dove sono allocati gli aerogeneratori, vi è una prevalenza di pascoli e boschi andava indubbiamente evidenziato che le attività umane che vi si svolgono sono il frutto dell'azione antropica che con sapienza millenaria è riuscita a ricavare nicchie produttive in un contesto aspro e selvaggio, caratterizzato da rocce ed aree boscate che disegnano un territorio dai caratteri di arcaica naturalità.

Quel che si intende contestare è il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post-intervento. Solo evidenziando l'alterazione del contesto, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla scala di natura che permea l'intero territorio sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione delle pale eoliche.

Le metodologie utilizzate per descrivere l'intervento possono dunque al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo e fuorviante punto di vista, arbitrariamente individuato, non certo rendere le emozioni di un osservatore che esperisce il territorio. Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico introdurrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Appare pertanto facilmente comprensibile il forte impatto visivo conseguente all'installazione di aerogeneratori di grande taglia. Gli aerogeneratori si collocherebbero in posizione frontale alla

catena del Montiferru e sarebbero ben visibili da tutto il Campidano del Nord e dal Golfo di Oristano.

Occorre dunque ritornare al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale.

Si osserva che

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.
- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche dell'impianto del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia.
- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

H) Contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale

L'impianto è in palese contrasto con gli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR che dettano prescrizioni e indirizzi per le aree ad utilizzazione agro-forestale e vietano *“gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica....”*².

L'insediamento interesserà le “Aree naturali e subnaturali e aree seminaturali di cui agli artt. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 delle N.T.A. del P.P.R., inquadrabili nella fattispecie di “boschi” per le aree naturali e sub naturali e delle “praterie” per le aree seminaturali.

Si richiama in particolare l'art. 29 del P.P.R. e le sue prescrizioni:

“Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

² Artt. 26-27 NTA PPR: Disciplina per le “aree semi naturali”

- a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;
- b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbate e nei terrazzamenti storici;
- c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate."

La realizzazione dell'impianto industriale viola tutte queste prescrizioni alterando i caratteri percettivi del contesto paesaggistico in cui verrebbe realizzato, considerato che la visibilità dell'impianto è rilevante e difficilmente mitigabile. L'installazione degli aerogeneratori interrompe la prospettiva aperta e caratteristica del paesaggio dal sapore arcaico, arricchito della presenza dei presidi nuragici, i quali si attestano, massimamente, sulle alture; la presenza delle torri eoliche, di altezza superiore ai 200 metri, depaupera di fatto la struttura dei quadri paesaggistici godibili; la presenza dell'impianto industriale per la produzione di energia elettrica è rilevante soprattutto in riferimento ai vicini siti che ospitano beni storico-culturali sui quali incombono in maniera insostenibile, sia per ciò che concerne il grado oggettivo di percettibilità e sia anche per ciò che concerne l'alterazione del "paesaggio culturale" che qualifica l'area, caratterizzato dall'unione inscindibile dell'opera dell'uomo con il paesaggio agrario che si conserva da secoli.

Vale inoltre ricordare che le prescrizioni del PPR prevalgono sui piani, programmi e progetti nazionali e regionali, come recentemente stabilito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza N. 05186/2023:

<< 6.1. Il Collegio, in primo luogo, pone in rilievo che, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il piano paesaggistico deve ritenersi prevalente sulla normativa dettata in materia

ambientale.

Infatti, il terzo comma del detto art. 145 dispone quanto segue: *“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”>>*

I) Riduzione in pristino dell’area

Appare impossibile eseguire una valutazione economica attendibile dei devastanti impatti ambientali e paesaggistici che conseguirebbero alla realizzazione dell’impianto eolico. Si è visto che oltre gli interventi per la esecuzione dei plinti delle torri, per la realizzazione delle piazzole e della viabilità interna (volumi che superano i 50mila mc) diversi ettari di terreno verranno coinvolti nel corso della realizzazione e dell’esercizio dell’impianto. In un contesto agro-pastorale con esigue disponibilità di aree coltivabili e pascolabili l’intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all’economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all’estinzione. Il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione dell’impianto, sia per l’inevitabile irreversibilità dell’intervento. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio.

E’ del tutto evidente che non esiste un “Piano di ripristino ambientale dell’area”, sia perché la demolizione delle opere in cls e lo smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi e cozzerebbero con l’impossibilità di reperire una discarica in grado di accogliere un tale volume

di rifiuti. Di fatto la reductio in pristinum ad una situazione green field ante operam dei luoghi risulta impossibile.

Si osserva che

- Il Piano di dismissione dell'opera minimizza l'impatto effettivo dell'impianto sull'ambiente e sul paesaggio e non garantisce il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.

J) La recente normativa sulle FER

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), riproposto dall'art. 20 del D.Lgs. 199 del 15.12.2021, introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER tra i quali:

Comma a) *“Prevedere previa intesa con la Conferenza Unificata.....una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”*

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

- Disciplina intesa individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.
- Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella *“individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee”* devono essere *“rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio....”*

I principi ispiratori di tali norme innovano fortemente il quadro legislativo di riferimento per le FER, incardinato finora sul Dlgs. 387/2003. Alla luce di esse assumono oggi veste di legittimità le iniziative di alcune Regioni (Basilicata, Puglia, Sardegna) sempre censurate, che avevano individuato *“motu proprio”* attraverso lo strumento di specifiche Delibere le caratteristiche delle aree *“idonee e non idonee”*, nelle quali si sarebbero potuti allocare gli impianti eolici. Le nuove norme, pur se attraverso l’istituto delle intese, rimuovono di fatto l’assunto della *“neutralità pianificatoria”* e impongono non solo il principio della previsione di localizzazione e della programmazione degli impianti, ma dettano precisi criteri estesi all’intero comparto delle FER (non solo eolico dunque), fissando un termine temporale (6 mesi) per le Regioni.

Ne discende che il principio del favor, finora accordato alle FER per la *“massima diffusione delle rinnovabili”*, che si traduceva nella rimozione di qualsiasi vincolo imposta dalla normativa comunitaria (ante Direttiva 2018/2001), subisce una più ponderata contrazione al fine di limitare i prevedibili impatti sull’ambiente che potrebbero scaturire dalla disordinata accelerazione realizzativa imposta dagli obiettivi PNIEC. Si deve evidenziare che tale mutato orientamento aveva trovato già implicita anticipazione in una Comunicazione della Commissione Europea del 18.11.2020 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale). Pur trattandosi di un documento non giuridicamente vincolante veniva in tale sede redatto un quadro complessivo degli impatti ambientali conseguenti agli impianti da FER ed al capitolo 4.1.1 *“Pianificazione strategica nell’ambito generale dell’energia eolica”* veniva affermato che *“Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l’energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un’area geografica estesa”*. In altri termini si riconosceva la necessità di far precedere la realizzazione degli impianti da FER almeno da una pianificazione strategica di area vasta.

Peraltro i dati più recenti sull’avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi al 2020 evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico risulta installata nell’Italia meridionale. Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi 9 anni in vista dell’obiettivo PNIEC per l’eolico dal quale ci separa ancora uno scarto del

44%. La questione assume risvolti ancor più allarmanti se si scende alla scala di singole regioni. A titolo esemplificativo si evidenzia che per la sola Sardegna a tutto il 30 ottobre erano giacenti a procedimento di VIA ben 49 impianti eolici onshore per una potenza complessiva di 2.700 MW, ovvero un incremento del 250% del parco eolico finora realizzato.

È ovvio che un tale carico impiantistico tenderà a localizzarsi in aree delimitate con favorevoli caratteristiche ambientali e a bassa antropizzazione, determinando in tal modo una crescita esponenziale della concentrazione degli aerogeneratori e di conseguenza una insostenibilità degli impatti.

Alla luce di una tale previsione ed in forza delle intervenute disposizioni normative appare dunque ineludibile la necessità di procedere ad una moratoria dei procedimenti autorizzativi attualmente in corso, al fine di non svuotare di contenuti l'azione programmatica che le nuove normative europee e nazionali impongono.

In tale prospettiva si dovrebbe anche procedere alla revisione delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate dal MISE con D.M. 10.09.2010, ed in particolare alla riscrittura dell'allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) al fine di renderlo coerente con i nuovi principi ed indirizzi.

Si osserva che

- Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l'adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all'installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni

K) Aree Idonee (ai sensi del D.L. n° 199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del già citato articolo 5 della legge delega n. 53 del 22 aprile 2021 il processo programmatico delle aree idonee è a carico delle Regioni. Queste, tuttavia, non possono procedere all'individuazione delle stesse perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi del MITE (art. 20 D.Lgs. 199/2021): *"Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica,*

[...] da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili". Anziché 180 giorni ne son trascorsi ben 600 senza che i decreti attuativi siano stati emanati!

Il comma 8 dell'art. 20 del D.lvo 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) chiarisce dove al momento possono essere ubicati questi impianti:

"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

omissis

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte

a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

omissis ...”

Considerato che l'impianto industriale in oggetto non ricade all'intero delle aree di cui al comma 8 dell'art. 20 soprariportato, appare contraddittorio che la il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nelle more della predisposizione del regolamento dello stesso Ministero, attualmente inadempiente sotto il profilo dell'emanazione dei decreti attuativi previste dalla legge delega e dal successivo decreto 199/2021, possa approvare impianti in chiaro contrasto con le norme statali palesemente non applicate.

L) Conclusioni

Le azioni delineate dalle strategie nazionali e internazionali per ridurre le emissioni climalteranti derivanti in primo luogo dall'uso dei combustibili fossili, finalizzate a contenere i devastanti effetti dei cambiamenti climatici sono essenzialmente basate sull'incremento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico, l'autoproduzione e l'incentivazione dei prosumers e su un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e l'elettrificazione diretta o indiretta degli usi finali dell'energia.

Affinchè queste azioni siano economicamente e socialmente sostenibili non possono contrapporsi alle attività esistenti nei territori, o sostituirsi alle aziende e imprese che operano in maniera responsabile, devono anzi favorire la nascita di economie che valorizzino il contesto culturale, economico e sociale del territorio, senza comprometterne l'uso, la bellezza e il bene culturale rappresentato dal paesaggio.

Italia Nostra Sardegna è fortemente convinta che la Sardegna, anche nella prospettiva della preoccupante situazione politica internazionale che sta causando in Europa una crisi energetica senza precedenti, può accelerare la transizione energetica e raggiungere, con ritorni sociali, ambientali ed economici positivi, gli obiettivi di decarbonizzazione anche prima del 2050. Evitando di sprecare ingenti capitali nella realizzazione di infrastrutture finalizzate alla rigassificazione, lo stoccaggio e la distribuzione del gas: un combustibile fossile definito di transizione e in contrasto con la scelta di limitare gli effetti del cambiamento climatico. Come

ampiamente dimostrato nello studio <<SARDEGNA “ISOLA ZERO CO₂” – Phase out 2025³>> a cura di Italia Nostra Sardegna, Cobas Cagliari, Unione Sindacale di Base Sardegna, WWF Sardegna.

Proprio l'assenza del gas ha favorito nell'isola l'uso dell'energia elettrica come principale vettore energetico mettendola al primo posto in Italia tra le regioni maggiormente elettrificate. Si tratta di incrementare i benefici derivanti dalla elettrificazione verde nella produzione di calore, acqua sanitaria e cucina nel settore residenziale, così come nel settore terziario e del turismo, e nei settori produttivi tipici del territorio come l'industria agroalimentare.

Proseguire in questa direzione significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone. In questo contesto appare fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

Impianti industriali come quello proposto rappresentano un freno a tale auspicato percorso. La vocazione agricola, nella sua ricaduta paesaggistica, sociale e culturale costituisce il carattere peculiare dell'area oggetto di intervento, e ne definisce anche la prospettiva di sviluppo in riferimento alle produzioni eno-agro alimentari di pregio e alle attività che da tale settore deriverebbero come indotto diretto o indiretto: servizi, produzione alimentare, turismo etc...

La realizzazione di un impianto di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio. Risorse materiali, quali la manomissione e distruzione dei segni dell'organizzazione agraria come i percorsi di penetrazione, muretti a secco, tracce dell'edificato storico etc., e risorse immateriali, direttamente collegabili al consumo del suolo e ad un suo sfruttamento svincolato da una strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile. Nel caso specifico, il primo e maggiore fattore di criticità riguarda l'estensione e la dimensione dell'opera, nonché la sua “durata”. Inoltre l'improponibile, per quei luoghi, altezza

³ SARDEGNA “ISOLA ZERO CO₂” – Phase out 2025, Proposte operative per la decarbonizzazione della Sardegna Gennaio 2020
<https://mega.nz/file/at0iBlhJ#kHPnSOY8xOBBZwhPxI7fKc1RUnGzTFX6YZRo1InQRbw>

delle pale innesca un gigantismo sproporzionato che scardina i rapporti percettivi del vasto compendio caratterizzato dalle colline e montagne del Montiferru e del Sinis, confinante con il Campidano e la Planargia, aree già gravate peraltro dalla presenza di numerosi altri parchi eolici e fotovoltaici.

PERTANTO

premesso che le sopra esposte "OSSERVAZIONI", presentate dall'associazione ADICONSUM Sardegna, legalmente riconosciuta quale portatrice d'interessi diffusi e collettivi, vengano motivatamente considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione d'impatto ambientale da parte delle autorità competenti, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

SI CHIEDE

la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica.

Lì, 6 settembre 2023

Distinti saluti

Giorgio VARGIU

Presidente ADICONSUM-Sardegna



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero per la Transizione Energetica in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 6 settembre 2023

Giorgio VARGIU

Presidente ADICONSUM-Sardegna

